



## Newsletter #ESG Environmental, social and governance

### Overview del Quadro normativo di riferimento in materia di finanza sostenibile (aggiornamento febbraio 2024)

Il tema della finanza sostenibile ha acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel panorama globale, anche per la forte capacità di raccolta di capitale sostenibile da parte delle autorità pubbliche. Posto che la portata degli investimenti richiesti va oltre la capacità del settore pubblico, il principale obiettivo della finanza sostenibile è quello di indirizzare i flussi finanziari privati nelle attività economiche pertinenti. A fronte del crescente interesse del settore privato negli investimenti sostenibili, è sorta quindi l'esigenza di fornire agli operatori del settore finanziario un quadro chiaro, coerente e solido.

Per rispondere a tale esigenza, a partire dal 2018 è stato avviato a livello europeo un ambizioso progetto volto a favorire la transizione dell'economia europea verso un modello di economia sostenibile tramite l'introduzione di un *framework* normativo finalizzato al riorientamento delle scelte di investimento e di finanziamento verso decisioni d'investimento sostenibili.

Dato che il processo di costruzione del *framework* normativo è tuttora in corso, appare fondamentale che tutti gli operatori del settore finanziario abbiano contezza delle nuove regole e dell'impatto significativo sulle loro attività che le stesse comporteranno.

\* \* \*

Il presente documento reca un **compendio** delle principali misure legislative adottate o in corso di adozione a livello europeo, con il duplice obiettivo di consentire al lettore di cogliere la portata e la pervasività del tema della finanza sostenibile e di offrire uno **strumento utile a fini di consultazione della regolamentazione in questa area**, considerato che **i provvedimenti menzionati sono corredata da apposito *link* al relativo testo.**

Il documento aggiorna le precedenti Newsletter di *overview* del quadro normativo in materia di finanza sostenibile pubblicate nel marzo 2021 e nel giugno 2022<sup>1</sup>.

\* \* \*

## I **Il pacchetto sulla finanza sostenibile della Commissione UE di giugno 2023**

Il 13 giugno 2023, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure per sviluppare e rafforzare ulteriormente il quadro normativo della finanza sostenibile dell'UE, con l'obiettivo di garantire che questo risponda ai bisogni delle imprese che vogliono investire nella loro transizione verso la sostenibilità, facilitandone l'uso.

Nello specifico, il pacchetto pubblicato dalla Commissione si compone di:

- una [Comunicazione](#), che, nel fungere da introduzione al pacchetto di misure, spiega come la Commissione intenda incoraggiare ulteriori investimenti in attività sostenibili, illustrando le iniziative da adottarsi per sviluppare e perfezionare il quadro normativo per la finanza sostenibile;
- una bozza di [Raccomandazione sul finanziamento della transizione](#), che intende fornire alle imprese e al settore finanziario orientamenti ed esempi pratici che mostrino come usare su base volontaria i vari strumenti del quadro normativo per la finanza sostenibile per dirigere gli investimenti nella transizione e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;
- una [proposta di regolamento relativo alle attività di \*rating\* ambientali, sociali e di \*governance\* \(ESG\)](#), che mira a migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle attività dei *rating provider* mediante l'introduzione di principi organizzativi, regole uniformi e chiare sulla prevenzione dei

---

<sup>1</sup> Le Newsletter sono consultabili nella Sezione ESG del sito al seguente indirizzo:  
<https://www.chiomenti.net/approfondimenti/esg>

conflitti di interesse a livello di fornitori di *rating* ESG e la vigilanza dell'ESMA.

In data 5 febbraio 2024, il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo sul testo. In primo luogo, hanno chiarito le circostanze in cui i *rating* ESG rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L'accordo chiarisce anche l'ambito di applicazione territoriale del regolamento, stabilendo cosa si intende per operare nell'UE, e che i *rating* ESG comprendono fattori ambientali, sociali e di diritti umani o di *governance*. L'accordo prevede la possibilità di fornire *rating* E, S e G separati; tuttavia, se viene fornito un unico *rating*, la ponderazione dei fattori E, S e G deve essere esplicita.

Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono *rating* ESG. I piccoli fornitori di *rating* ESG che opereranno per il regime più leggero: (i) saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell'ESMA; (ii) dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e *governance*, nonché requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti, e (iii) saranno soggetti ai poteri dell'ESMA di richiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco. Una volta usciti da questo regime temporaneo, i piccoli fornitori di *rating* ESG dovranno conformarsi a tutte le disposizioni delineate nel regolamento, compresi i requisiti relativi alla *governance* e alle commissioni di vigilanza.

L'accordo politico provvisorio è ora soggetto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento prima di passare alla procedura di adozione formale. Il regolamento si applicherà decorsi diciotto mesi dalla la sua entrata in vigore;

- due atti delegati del Regolamento Tassonomia, su si veda più ampiamente *infra*, di cui:
  - o il primo introduce una nuova serie di criteri della tassonomia UE per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici; e
  - o il secondo apporta modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/2139, il c.d. [Atto Delegato Clima<sup>2</sup>](#), per aggiungervi attività

---

<sup>2</sup> L'Atto Delegato Clima (Regolamento delegato UE 2021/2139) ha fissato i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una data attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi in relazione a nove settori economici, scelti per via della quota di emissioni di gas a effetto serra sul totale e della comprovata capacità potenziale di evitare di produrre tali emissioni, ridurle o assorbirle.

economiche prima non contemplate che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

## II Il Regolamento Tassonomia: lo stato di attuazione del quadro normativo

Come noto, uno dei pilastri del quadro europeo in materia di finanza sostenibile è la tassonomia dell'UE, il cui obiettivo è quello di fornire un sistema di classificazione che consenta alle imprese finanziarie e non finanziarie di condividere una definizione comune di sostenibilità, anche al fine di disincentivare la pratica del *greenwashing*.

Il [Regolamento Tassonomia](#)<sup>3</sup>, che prende in considerazione solamente sei obiettivi ambientali e prevede la possibilità di estendere il sistema di classificazione ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali, e alle attività economiche non ecosostenibili, ha affidato alla Commissione il compito di elaborare l'elenco delle attività sostenibili dal punto di vista ambientale definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale mediante atti delegati.

Per completare l'attuazione della tassonomia, avviata con la pubblicazione del già richiamato Atto Delegato Clima e del Regolamento delegato (UE) 2021/2178 (Atto Delegato Informativa), sono stati pubblicati:

- il 15 luglio 2022 il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1214](#), il c.d. Atto Complementare Clima, che modifica l'Atto Delegato Clima ed è volto ad integrare con i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche nei settori energetici, in particolare, del gas naturale e dell'energia nucleare, ed introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività in tali settori. L'Atto Complementare Clima è in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il 21 novembre 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/2485 e il Regolamento delegato (UE) 2023/2486, che erano stati presentati dalla Commissione nel giugno 2023 nell'ambito del pacchetto sulla finanza sostenibile sopra richiamato. I Regolamenti integrano i criteri di vaglio tecnico per valutare la sostenibilità delle attività economiche ai sensi del Regolamento Tassonomia già adottati e in particolare:

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 giugno 2020.

- il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2485](#) modifica i criteri di vaglio tecnico sugli obiettivi climatici già contenuti nell'Atto Delegato Clima includendo:
  - attività economiche supplementari che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici principalmente nel settore dei trasporti e della sua catena del valore;
  - attività economiche supplementari che contribuiscono in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui la desalinizzazione e i servizi di prevenzione e risposta alle catastrofi e alle emergenze climatiche.

Il Regolamento delegato (UE) 2023/2485 si applica a partire dal 1° gennaio 2024, ad eccezione dell'allegato I, punto 28), e l'allegato II, punto 26), che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2486](#) completa il quadro normativo dei criteri di vaglio tecnico per valutare la sostenibilità ambientale delle attività, definendo i criteri di vagli tecnico con riferimento ai restanti quattro obiettivi ambientali indicati nel Regolamento Tassonomia, vale a dire: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità. Quanto agli obblighi informativi:
  - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del Regolamento delegato (UE) 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, dell'Atto Delegato Clima, e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, dell'Atto Delegato Clima rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all'allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa;
  - dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, dell'Atto Delegato Clima e

all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, dell'Atto Delegato Clima.

La Commissione UE ha poi pubblicato una serie di FAQ e di documenti di chiarimento sulla tassonomia:

- una [draft Commission notice](#) del 21 dicembre 2023 che fornisce una guida aggiuntiva in risposta ad alcune domande frequenti relative all'Atto Delegato Informativa ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Tassonomia;
- due comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 20 ottobre 2023, con cui la Commissione fornisce (i) [chiarimenti tecnici in risposta a domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'Atto Clima](#) e (ii) [ulteriori orientamenti sull'informativa delle imprese relativa all'ammissibilità e all'allineamento alla tassonomia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Tassonomia e dell'Atto Delegato Informativa](#);
- la [comunicazione del 15 giugno 2023](#) sull'interpretazione e sull'attuazione di alcune disposizioni giuridiche del Regolamento Tassonomia e sui collegamenti con il Regolamento SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari).

## III

### La normativa di secondo livello dell'SFDR

Analogamente a quanto descritto rispetto al completamento della tassonomia UE, anche il processo di elaborazione delle misure di secondo livello del [Regolamento SFDR](#) si è rivelato piuttosto articolato e non si è ancora del tutto concluso.

Prima di passare alla disamina della normativa di secondo livello adottata e in corso di adozione a livello UE, si segnala che la Commissione, nel settembre 2023, ha lanciato una [consultazione pubblica](#) e una [consultazione mirata](#) per raccogliere *feedback* sull'SFDR nell'ambito del processo di revisione previsto dal Regolamento stesso.

In particolare, la [consultazione pubblica](#) è rivolta a un'ampia gamma di *stakeholder* e riguarda i potenziali problemi che questi potrebbero incontrare nell'attuazione dell'SFDR, mentre la consultazione mirata è finalizzata a comprendere come è stato attuato l'SFDR e le sue eventuali carenze, anche sotto il profilo dell'interazione con gli altri atti normativi del quadro europeo per la finanza sostenibile, e ad esplorare le possibili opzioni per migliorare tale quadro. Tra gli aspetti oggetto di indagine, vi sono (i) l'analisi di possibili modifiche ai requisiti di *disclosure* (ad esempio, la Commissione chiede se sia utile prevedere requisiti di *disclosure* uniformi per tutti

i prodotti, indipendentemente dalle relative dichiarazioni di sostenibilità, oppure se sia utile richiedere agli operatori dei mercati finanziari che fanno dichiarazioni di sostenibilità su determinati prodotti di divulgare informazioni aggiuntive) e (ii) lo sviluppo di un sistema di categorizzazione dei prodotti più preciso a livello europeo, che potrebbe fondarsi su una possibile distinzione tra i prodotti in base ai loro obiettivi di sostenibilità o alle loro prestazioni in termini di sostenibilità.

Entrambe le consultazioni si sono chiuse il 15 dicembre 2023 e la relazione finale della Commissione è prevista per il secondo trimestre del 2024.

Con riferimento alla normativa di secondo livello, si illustra quanto segue.

I. *Regulatory Technical Standards (RTS) sugli obblighi di informativa*

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2022, è stato pubblicato il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1288](#) che integra l'SFDR per quanto riguarda i RTS che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti *web* e nelle relazioni periodiche.

Il Regolamento riunisce in un unico *set* di RTS:

- (i). i progetti di norme tecniche di regolamentazione pubblicati dalle ESA il 4 febbraio 2021 relativi a contenuto, metodologie e presentazione delle informazioni ai sensi degli articoli 2 *bis*, 4(6) e (7), 8(3), 9(5), 10(2) e 11(4) del Regolamento SFDR, e
- (ii). i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dalle ESA il 22 ottobre 2021 relativi contenuto e presentazione dell'informativa relativa a prodotti finanziari che investono in attività con caratteristiche ambientali ai sensi degli articoli 8(4), 9(6) e 11(5) del Regolamento SFDR.

Dopo aver stabilito, all'articolo 2, il principio generale secondo cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono fornire le informazioni richieste dall'SFDR gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante e devono presentarle ed esporle in modo che siano di agevole lettura, in un formato elettronico

che permetta la ricerca al suo interno, il Regolamento prevede, in sintesi, quanto segue:

- il capo II, concernente la rendicontazione dei principali effetti negativi a livello di intermediario/consulente, specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, dell'SFDR per gli indicatori di sostenibilità in materia di (i) effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all'ambiente e (ii) effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Il Regolamento prevede l'utilizzo del modello di rendicontazione obbligatorio di cui all'allegato I. Gli indicatori si articolano in un nucleo principale di indicatori obbligatori universali, cui si aggiungono alcuni indicatori supplementari per i fattori ambientali e sociali. Gli intermediari che non prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità devono pubblicare sui rispettivi siti *web* una dichiarazione contenente la motivazione di tale scelta, mentre i consulenti finanziari sono tenuti a fornire un'informativa sia qualora prendano in considerazione, nella propria consulenza, i principali effetti negativi, sia qualora non li prendano in considerazione. La rendicontazione si effettua entro il 30 giugno di ogni anno prendendo come periodo di riferimento il precedente anno civile;
- il capo III specifica i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni precontrattuali dei prodotti. In particolare, si prevede che:
  - o le informative per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 2 *bis*, e all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 *bis*, dell'SFDR devono utilizzare i modelli stabiliti negli allegati II e III e specificare in che modo sia raggiunto l'obiettivo di investimento sostenibile o siano soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali (o una combinazione di queste);
  - o al fine di allineare l'informativa con le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del Regolamento Tassonomia, per i prodotti finanziari che effettuano investimenti sostenibili si stabiliscono requisiti sul rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" in relazione agli indicatori dei principali effetti negativi che figurano all'allegato I;
  - o si precisano le norme sulle informative precontrattuali da parte dei prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, e all'articolo 6, primo comma, del Regolamento Tassonomia per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi ambientali cui contribuiscono i prodotti finanziari;



- il capo IV, che riguarda le informative da pubblicare sui siti *web* in merito ai prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 2 *bis*, e all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 *bis*, dell'SFDR, fissa i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari devono comunicare pubblicamente sul proprio sito *web* per tali prodotti finanziari;
- il capo V stabilisce norme sulle informative periodiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'SFDR. Le relazioni, che utilizzano i modelli obbligatori stabiliti negli allegati IV e V, devono contenere un raffronto storico che si estende fino a cinque periodi di riferimento, nonché informazioni sui quindici investimenti principali effettuati durante un particolare periodo di riferimento. I prodotti finanziari che comprendono investimenti sostenibili devono inserire informazioni sul modo in cui si sono conformati al principio "non arrecare un danno significativo". Nel presente capo, si stabiliscono anche norme sulle informative periodiche da parte dei prodotti finanziari di cui all'articolo 5, primo comma, e all'articolo 6, primo comma, del Regolamento Tassonomia per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi ambientali cui contribuiscono i prodotti finanziari.

Il Regolamento si applica dal 1° gennaio 2023;

## II. Gas fossile e attività nucleari

Alla luce del richiamato Atto Complementare Clima riguardante i settori del gas fossile e dell'energia nucleare, la Commissione europea ha invitato le ESA a proporre modifiche al sopra illustrato Regolamento delegato (UE) 2022/1288 in relazione alle informazioni da fornire nei documenti precontrattuali, sui siti *web* e nelle relazioni periodiche, al fine di aumentare la trasparenza sugli investimenti in attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all'energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti.

A tal fine, nella Gazzetta dell'Unione europea del 17 febbraio 2023 è stato pubblicato il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/363](#), che modifica e rettifica i richiamati RTS di attuazione dell'SFDR in materia di informativa relativamente al contenuto e alla presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche sostenibili, con particolare riferimento a gas e nucleare.

Le modifiche apportate con il presente Regolamento costituiscono adeguamenti limitati necessari per allineare il quadro in materia di informativa all'Atto Complementare Clima.

### III. Indicatori di impatto negativo principale (*principal adverse sustainability impact – PAI*)

Nell'aprile del 2022, la Commissione ha incaricato le ESA di rivedere gli indicatori PAI e le informazioni sui prodotti finanziari richiesti dall'SFDR e di presentare proposte di modifica per (i) ampliare l'elenco degli indicatori sociali per i PAI, (ii) perfezionare il contenuto di una serie di altri indicatori PAI e le rispettive definizioni, metodologie applicabili, metriche e presentazione e (iii) introdurre nuove informazioni sui prodotti finanziari relative agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il 4 dicembre 2023, le ESA hanno pubblicato il [final report](#) contenente una bozza di RTS. Questi vanno oltre gli argomenti contenuti nel mandato della Commissione e riguardano, inoltre, una maggiore divulgazione del modo in cui gli investimenti sostenibili rispettano il principio di non nuocere in modo significativo (DNSH) la semplificazione dei modelli contenuti negli allegati da II a V del regolamento delegato SFDR (compresa l'inclusione di un nuovo cruscotto con una semplice sintesi delle informazioni chiave) la revisione delle disposizioni per i prodotti con opzioni di investimento, come i prodotti multi-opzione (MOP) e altri adeguamenti tecnici, tra cui il calcolo armonizzato degli investimenti sostenibili e l'obbligo di produrre le informazioni in formato leggibile a macchina.

In particolare, i final RTS propongono:

- l'estensione degli indicatori PAI sociali  
oltre alla presentazione di una serie di indicatori PAI sociali a carattere obbligatorio, le ESA hanno apportato modifiche all'elenco degli indicatori sociali *opt-in* e ad altri indicatori PAI relativi agli impatti negativi sull'ambiente;
- altre modifiche al quadro di divulgazione dei PAI  
rispetto a tale punto, le ESA hanno deciso di:
  - o non modificare la base sulla quale vengono calcolati gli indicatori PAI;
  - o specificare che il partecipante al mercato che effettua la comunicazione dei PAI deve indicare quale parte dell'impatto negativo si basa su dati della società partecipata e quale su stime o su ipotesi ragionevoli;
  - o confermare che le catene del valore delle società partecipate devono essere incluse nei calcoli dei PAI solo se la società partecipata riferisce su quella catena del valore;

- una nuova informativa sui prodotti finanziari relativa agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

le ESA hanno elaborato una bozza di RTS che prevede nuove informazioni per i prodotti finanziari fornite nei documenti precontrattuali, nei siti *web* e nelle relazioni periodiche sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, compresi gli obiettivi intermedi e le tappe fondamentali, se pertinenti, e le azioni perseguite. La bozza di RTS, che definisce un intervallo massimo di cinque anni tra gli obiettivi, non crea alcun onere aggiuntivo per i prodotti che non hanno obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra poiché il nuovo *set* informativo non si applicherà ai prodotti senza tali obiettivi; ai prodotti che seguono passivamente i *benchmark* della transizione climatica dell'UE o i *benchmark* allineati a Parigi, si applicherà invece un'informativa semplificata.

La Commissione, a cui è stato inviato il *final report*, dispone ora di un termine di tre mesi per decidere in merito all'adozione dei nuovi RTS.

#### IV. Q&A e documenti di chiarimento

Per fornire una guida nell'interpretazione dell'SFDR, sono state pubblicate numerosi documenti di Q&A.

Per semplificarne la consultazione, il 12 gennaio 2024, l'ESMA ha pubblicato un [documento](#) che consolida le Q&A dell'ESMA e della Commissione<sup>4</sup>. Il documento di consolidamento non include i [chiarimenti](#) pubblicati dalle ESA il 2 giugno 2022 sui principali aspetti dei *draft* RTS dell'SFDR.

Inoltre, nell'ambito del pacchetto sulla finanza sostenibile presentato il 15 giugno 2023, la Commissione ha pubblicato la comunicazione sopra richiamata (*sub* par. II) sull'interpretazione e l'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al Regolamento Tassonomia e sui collegamenti con l'SFDR.

---

<sup>4</sup> In particolare, il documento consolida (i) le [Commission's Q&As](#) del 6 aprile 2023, in risposta alle [ESAs' questions](#) del 9 settembre 2022; (ii) le [Commission's Q&As](#) del 17 maggio 2022, in risposta alle [ESAs' questions](#) del 10 dicembre 2021; (iii) le [Commission's Q&As](#) del 14 luglio 2021, in risposta alle [ESAs' questions](#) del 7 gennaio 2021; le [ESA Q&As](#) del 17 novembre 2022.

## IV

### Ulteriori obblighi di *disclosure* dei rischi ESG

#### I. Informativa di sostenibilità nei prospetti: aspettative di vigilanza dell'ESMA

In data 11 luglio 2023, l'ESMA ha pubblicato un [comunicato](#) con cui l'Autorità fissa le proprie aspettative di vigilanza in materia di informativa sulla sostenibilità nei prospetti.

L'esigenza di fornire una guida al mercato sul punto nasce dal fatto che il processo di approvazione del pacchetto di misure che costituisce il c.d. *Listing Act* – che prevedono un'informativa sulle questioni relative alla sostenibilità – è ancora in corso e che il Regolamento sullo *European green bond standard*<sup>5</sup> non prevede dettagli sulle informazioni relative alla sostenibilità, che devono invece essere fornite ai sensi del Regolamento Prospetto.

L'ESMA ricorda infatti agli emittenti e ai loro consulenti di prendere in considerazione gli aspetti legati alla sostenibilità nella preparazione dei prospetti nella misura in cui gli effetti di tali aspetti siano rilevanti, anche se gli obblighi di informativa previsti dal Regolamento delegato (UE) 2019/980 non vi fanno esplicito riferimento. Inoltre, l'ESMA raccomanda agli emittenti di prendere in considerazione i seguenti punti in relazione alle informazioni sulle questioni legate alla sostenibilità nei prospetti:

- (i) gli emittenti devono fornire le basi per qualsiasi dichiarazione relativa al loro profilo di sostenibilità o a quello dei titoli emessi (ad es., dichiarando che l'emittente o i titoli aderiscono a uno specifico *standard* di mercato e includendo nel prospetto le informazioni su tale *standard*);
- (ii) le clausole di esclusione della sostenibilità non devono essere utilizzate per giustificare la mancata esecuzione di fattori sui quali l'emittente esercita un controllo;
- (iii) la comprensibilità di qualsiasi informativa sulla sostenibilità dovrebbe essere garantita dal rispetto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del richiamato Regolamento delegato (UE) 2019/980.

Con particolare riferimento ai prospetti azionari, l'ESMA ricorda che, nella misura in cui le informazioni relative alla sostenibilità pubblicate nella rendicontazione non finanziaria siano rilevanti nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, gli emittenti devono includere tali informazioni nei prospetti azionari.

Rispetto, invece, ai prospetti non azionari di strumenti finanziari con una specifica componente ESG o che perseguono obiettivi ESG, come i *green bond* e i *sustainability-linked bond*, l'ESMA si attende che includano nei prospetti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento

---

<sup>5</sup> Per un'analisi del Regolamento, si veda *infra*, par. VIII.

Prospetto e dei relativi allegati del richiamato Regolamento delegato (UE) 2019/980. L'informativa dipenderà dalle caratteristiche degli strumenti finanziari in questione, per cui gli emittenti e i loro consulenti sono invitati a contattare l'ESMA e le autorità nazionali di vigilanza in caso di incertezze sull'informativa richiesta. In particolare:

- in relazione ai *green bond*, l'ESMA si aspetta informazioni sull'utilizzo e la gestione dei proventi e informazioni che consentano agli investitori di valutare l'ambizione di sostenibilità alla base del processo di valutazione e selezione dei progetti. Ad esempio, i prospetti potrebbero includere una sintesi delle informazioni rilevanti del loro "quadro di riferimento per i *green bond*" o fare riferimento alla legislazione (che sarà) utilizzata per determinare il profilo di sostenibilità dei progetti (se presente);
- in relazione ai *sustainability-linked bond*, l'ESMA si aspetta informazioni sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) selezionati, sugli obiettivi di prestazione in termini di sostenibilità (SPT) e informazioni che consentano agli investitori di valutare la coerenza dei KPI e degli SPT associati con i pertinenti obiettivi scientifici settoriali (se presenti) e con la strategia di sostenibilità dell'emittente.

In entrambi i casi, l'ESMA raccomanda che gli emittenti indichino nel prospetto se intendono fornire informazioni successive all'emissione, indicando quali informazioni saranno riportate e dove potranno essere ottenute.

## II. RTS sull'informativa ESG nelle cartolarizzazioni

Il 25 maggio 2023, le ESA hanno presentato alla Commissione europea un *set* di [RTS](#) sull'impatto delle informative ESG per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2017/2402](#) in materia di cartolarizzazioni. Scopo dei presenti RTS è quello di aiutare i partecipanti ai mercati finanziari ad adottare decisioni consapevoli circa l'impatto dei rispettivi investimenti in termini di sostenibilità.

In particolare, i *final* RTS definiscono il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità riguardanti gli effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti alle cartolarizzazioni STS sul clima e su altri effetti negativi di natura ambientale, sociale e di *governance*, in conformità con l'articolo 22, paragrafo 6, e l'articolo 26 *quinquies*, paragrafo 6, del Regolamento cartolarizzazioni.

Le proposte principali incluse negli *standard* tecnici specificano le informazioni ESG da applicare alle cartolarizzazioni STS in cui le esposizioni sottostanti sono prestati su immobili residenziali, finanziamenti e *leasing* per veicoli.

I presenti RTS mirano a garantire la coerenza con quelli sviluppati nell'ambito dell'SFDR, che distinguono tra la pubblicazione di informazioni disponibili su indicatori obbligatori (ad esempio, l'efficienza energetica) e su indicatori aggiuntivi (ad esempio, le emissioni), ma se ne discostano per alcuni aspetti fondamentali per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti di cartolarizzazione e del quadro giuridico di riferimento.

I *final* RTS sono stati inviati alla Commissione UE per l'adozione definitiva.

## V

### **Integrazione dei fattori e rischi ESG nei processi di *product governance* e in altri processi interni**

Ai fini dell'attuazione dei regolamenti delegati che hanno integrato i rischi e i fattori di sostenibilità ESG nell'ambito dei processi di *product governance* e in talune altre procedure interne previste dalle principali direttive del settore finanziario e assicurativo (*i.e.*, UCITS, AIFMD, MiFID II, IDD e Solvency II), sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- in data 3 aprile 2023, l'ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali del [\*final report\*](#) su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II (*Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements*), precedentemente pubblicato il 23 settembre 2022.

Le *Guidelines*, che si basano sul [Regolamento delegato \(UE\) 2021/1253](#) che modifica il Regolamento delegato MiFID II (Regolamento delegato (UE) 2017/565), forniscono nuove indicazioni agli operatori con particolare riguardo all'integrazione dei profili di sostenibilità nei processi per la valutazione di adeguatezza nella prestazione dei servizi di consulenza in materia d'investimenti e di gestione di portafogli.

Le principali novità riguardano infatti: (i) le informazioni da rendere ai clienti sulle preferenze di sostenibilità; (ii) la raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità; (iii) la valutazione delle preferenze in materia di sostenibilità; (iv) i requisiti organizzativi e la formazione del personale sui temi della sostenibilità.

Gli Orientamenti precisano che pur riguardando principalmente situazioni in cui i servizi sono prestati a clienti al dettaglio, gli stessi dovrebbero essere considerati applicabili, se pertinenti, anche quando i servizi sono forniti a clienti professionali.

Consob, con [avviso](#) del 25 maggio 2023, ha comunicato di conformarsi a tali Orientamenti;

- EIOPA, il 20 luglio 2022, ha pubblicato alcune [indicazioni](#) sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti nella valutazione di idoneità dei prodotti ai sensi della IDD. Le indicazioni si basano sul [Regolamento delegato \(UE\) 2021/1257](#) e mirano a facilitare l'attuazione delle disposizioni da parte delle autorità nazionali competenti, nonché delle imprese di assicurazione e degli intermediari che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

EIOPA, in particolare, fornisce indicazioni su:

- o come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di “preferenze di sostenibilità” e le loro scelte di investimento;
- o come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità dai clienti;
- o come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti, sulla base dell'informativa sui prodotti ai sensi dell'SFDR;
- o quali disposizioni sono necessarie per garantire l'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo;
- o la formazione e le competenze attese in materia di finanza sostenibile per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Il documento è integrato da una [dichiarazione di feedback](#), che illustra i commenti ricevuti dalle parti interessate nella [consultazione pubblica](#) sulla bozza di Linee guida tenutasi qualche mese prima, nell'aprile 2022. Dopo la consultazione, EIOPA ha deciso di sospendere il lavoro sulle Linee guida al fine di raccogliere maggiori informazioni, sulla base dell'esperienza di attuazione del nuovo quadro legislativo.

## VI

## Gestione dei rischi ESG da parte di banche, imprese di investimento e assicurazioni

### EBA

In data 18 gennaio 2024, l'EBA ha pubblicato un [documento di consultazione](#) sulla gestione dei rischi ESG da parte delle istituzioni finanziarie.

In particolare, il documento attua il mandato di cui al nuovo articolo 87 bis, par. 5, lettere a), b) e c) della [proposta di direttiva di revisione della CRD, c.d. CRD VI](#), il cui testo definitivo è stato concordato da Parlamento e Consiglio UE nel dicembre 2023 e che, nel momento in cui si scrive, è in attesa di ricevere il voto finale del Parlamento.

Le linee guida illustrano i seguenti aspetti:

- la metodologia di riferimento per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG;
- gli *standard* minimi e la metodologia di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG;
- il contenuto dei piani da elaborare in conformità dell'articolo 76, par. 2, della CRD VI;
- i principi chiave per l'elaborazione dei piani;
- le disposizioni in materia di *governance* dei piani;
- le metriche e gli obiettivi da utilizzare nell'ambito dei piani.

La consultazione è aperta fino al 18 aprile 2024; una volta conclusa, l'EBA conta di finalizzare le Linee guida entro la fine del 2024, ma la loro applicazione dipenderà dalla data di applicazione della CRD VI.

## EIOPA

Il 18 dicembre 2023 l'EIOPA) ha avviato una [consultazione](#) sul trattamento prudenziale dei rischi di sostenibilità.

Il documento di consultazione rappresenta la seconda fase dell'approccio graduale dell'EIOPA in merito al mandato previsto dalla direttiva Solvency II, che richiede all'EIOPA di valutare se sia giustificato un trattamento prudenziale specifico per le attività o gli attivi associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali, o a un danno a tali obiettivi. Nel 2022, come primo passo, l'EIOPA ha pubblicato un [documento di discussione](#) sulle metodologie e sulle fonti di dati che costituiscono la base per l'analisi del presente documento di consultazione.

I rischi di sostenibilità stanno diventando sempre più rilevanti per le attività di investimento e di sottoscrizione degli assicuratori. L'EIOPA si impegna pertanto a garantire che il quadro prudenziale tenga adeguatamente conto di questi rischi, con l'obiettivo ultimo di proteggere i consumatori e salvaguardare la stabilità finanziaria.

La consultazione è aperta fino al 22 marzo 2024.



## VII

### *Corporate Sustainability Reporting Directive*

La Direttiva (UE) 2022/2464 relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – CSRD), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2022 e in vigore dal 5 gennaio 2023, stabilisce nuove norme in materia di informativa sulla sostenibilità delle imprese all'interno dell'Unione europea, al fine di contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, conformemente al *Green Deal* europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

A tal fine, la CSRD apporta modifiche alle Direttive 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, 2006/43/CE sui conti annuali e 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza applicabili agli emittenti di valori mobiliari, integrando ulteriori obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non-finanziario più dettagliati di quelli già previsti dalla Direttiva 2014/95/UE (*Non-Financial Reporting Directive* – NFRD), ampliando il novero dei soggetti obbligati e disponendo l'obbligo per tali soggetti di comunicare informazioni in materia di questioni di sostenibilità.

Gli obblighi di *reporting* imposti dalla CSRD riguardano le “questioni di sostenibilità” che ricomprendono le questioni attinenti ai fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di *governance*, comprese le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Le imprese soggette alla CSRD saranno tenute a presentare nella propria relazione sulla gestione informazioni (i) sull'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché (ii) su come le questioni di sostenibilità influenzino lo sviluppo e le prestazioni a livello di gruppo. A livello di gruppo, le controllate sono di norma escluse dagli obblighi di rendicontazione, gravando questi ultimi sulle società madri. È fatto comunque obbligo alle imprese controllate di includere nella loro relazione sulla gestione il nome e la sede legale dell'impresa che comunica informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo, i *link* alla relazione sulla gestione consolidata della loro impresa controllante, nonché un riferimento, nella loro relazione sulla gestione, al fatto che sono esentate dalla rendicontazione di sostenibilità.

Ai fini dell'attività di *reporting*, la CSRD prevede l'adozione di *standard* comuni obbligatori di rendicontazione della sostenibilità per garantire la comparabilità delle informazioni e la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti.

Il primo set di *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) è stato [adottato](#) dalla Commissione il 31 luglio 2023, accompagnato da un [documento di Q&A](#), ed infine pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2023 con [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2772](#). Questi ESRS non sono settoriali, il che significa che si applicano a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD, indipendentemente dal settore o dai settori in cui queste operano.

Ai sensi della CSRD, entro il 30 giugno 2024 devono poi essere adottati sia gli ESRS settoriali, finalizzati a specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione specifici del settore in cui operano, che gli ESRS che devono essere utilizzati da talune imprese di paesi terzi operanti nell'Unione.

Nell'ottobre 2023, la Commissione UE ha presentato una [proposta di decisione del Parlamento UE e del Consiglio](#) che prevede la proroga di due anni della data di adozione sia degli ESRS settoriali che dei principi di rendicontazione per dette imprese di paesi terzi.

Il 7 febbraio 2024, il Consiglio UE e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione che, oltre a modificare la natura giuridica del testo (da decisione a direttiva<sup>6</sup>), propone che la Commissione pubblichi otto *standard* di rendicontazione settoriali non appena saranno pronti prima della nuova scadenza del 30 giugno 2026.

La CSRD si applicherà alle imprese interessate secondo un regime transitorio articolato nelle seguenti quattro fasi:

- dal 2025 (comunicazione sull'esercizio finanziario 2024) per le imprese già soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla NFRD;
- dal 2026 (comunicazione sull'esercizio finanziario 2025) per le imprese attualmente non soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla NFRD;
- dal 2027 (comunicazione sull'esercizio finanziario 2026) per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione *captive*;
- dal 2029 (comunicazione sull'esercizio finanziario 2028) per le imprese di paesi terzi.

Le PMI quotate soggette alla CSRD potranno inoltre beneficiare di una deroga ("*opt-out*") durante un periodo transitorio (fino al 2028). Le PMI interessate dalla deroga

---

<sup>6</sup> Gli Stati membri non dovranno recepire questa direttiva, poiché le modifiche mirate riguardano il potere di adottare atti delegati concesso alla Commissione.

saranno comunque tenute ad indicare brevemente nella relazione sulla gestione i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità.

Gli Stati membri devono procedere alla trasposizione della CSRD nel diritto interno entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 6 luglio 2024: nel momento in cui si scrive, il recepimento della Direttiva all'interno dell'ordinamento nazionale è previsto all'articolo 13 del [DDL di delegazione europea 2022-2023](#), approvato in prima lettura dalla Camera il 20 dicembre 2023 e all'esame del Senato.

In vista dell'applicazione della CSRD, l'ESMA, il 15 dicembre 2023, ha avviato una [consultazione](#) su un *set di draft guidelines* sull'applicazione delle informazioni sulla sostenibilità. Le linee guida mirano a garantire che le autorità nazionali effettuino in modo convergente la vigilanza sulle informazioni di sostenibilità delle società quotate ai sensi della CSRD, degli *standard* europei di *reporting* di sostenibilità e dell'articolo 8 del Regolamento Tassonomia. La consultazione è aperta fino al 15 marzo 2024.

## VIII ***Green Bond Standard* europeo: pubblicato il Regolamento**

Nella Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2023, è stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) 2023/2631](#) sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, compiendo così un altro importante passo verso l'attuazione del Piano d'azione per la finanza sostenibile della Commissione europea.

Il Regolamento, stabilendo i requisiti per le obbligazioni sostenibili dal punto di vista ambientale commercializzate nell'Unione europea come "obbligazioni verdi europee" ("**EuGB**"), istituisce un nuovo regime volontario che mira a consolidare la posizione dell'UE come mercato *leader* per la finanza sostenibile, combattere i rischi di *greenwashing* associati ai prodotti finanziari sostenibili e fornire maggiori tutele agli investitori attraverso la regolamentazione dell'uso del marchio EuGB.

Il marchio EuGB sarà disponibile solo per gli emittenti che pubblicano un prospetto in conformità al Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129), nonché per gli emittenti sovrani o quasi sovrani degli Stati membri dell'UE che sono esenti dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

Il Regolamento prevede che i proventi dell'emissione debbano essere applicati in conformità al Regolamento Tassonomia in uno dei modi seguenti: (a) attività fisse;

(b) spese in conto capitale (CapEx); (c) spese operative (OpEx) sostenute non più di tre anni prima dell'emissione; (d) attività finanziarie create entro e non oltre cinque anni dall'emissione; (e) attività e spese delle famiglie.

In deroga a quanto sopra, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più EuGB in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai criteri di tassonomia ("approccio di portafoglio"), a condizione che nelle relazioni sull'allocazione dei proventi dimostrino che il valore totale delle attività fisse o finanziarie nel loro portafoglio supera il valore totale del loro portafoglio di obbligazioni in circolazione.

Se i proventi sono destinati a CapEx e OpEx che soddisfano i requisiti della tassonomia, gli emittenti devono pubblicare un piano CapEx in conformità all'Allegato I del l'Atto Delegato Informativa del Regolamento Tassonomia.

I proventi dell'EuGB dovranno essere allocati in linea con i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione. Tuttavia, in caso di modifica di tali criteri dopo l'emissione, i proventi non ancora assegnati e quelli rientranti in un piano CapEx che non hanno ancora soddisfatto i criteri di tassonomia dovranno essere riallocati in linea con i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni dalla data di applicazione dei criteri modificati.

Il Regolamento consente agli emittenti di destinare fino al 15% dei proventi netti di un EuGB ad attività economiche che soddisfano tutti i requisiti della tassonomia, ad eccezione dei criteri di vaglio tecnico, a condizione che: (i) per tali attività non esistano criteri tecnici o (ii) i proventi siano destinati ad attività nel contesto di un certo sostegno internazionale, in conformità a determinate linee guida concordate a livello internazionale.

Il Regolamento disciplina gli obblighi di informativa a carico degli emittenti, che si traducono nella pubblicazione: (i) prima dell'emissione, di una scheda informativa soggetta alla revisione pre-emissione da parte di un revisore esterno; (ii) ogni anno e fino alla data dell'allocazione integrale dei proventi e, se del caso fino al completamento del piano CapEx, di una relazione sull'allocazione dei proventi; (iii) dopo l'allocazione integrale dei proventi e almeno una volta durante la vita delle obbligazioni, di una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni.

Di particolare rilevanza nell'ambito del nuovo regime è il ruolo dei verificatori esterni, che prima di poter fornire relazioni agli emittenti di EuGB, dovranno registrarsi presso l'ESMA, compresi i verificatori esterni di paesi terzi, che saranno registrati in un apposito registro tenuto sempre presso l'ESMA. I verificatori

saranno tenuti altresì a rispettare una serie di requisiti organizzativi, processi e presidi di *governance*. Il Regolamento prevede un periodo transitorio di diciotto mesi in cui i verificatori esterni, anche di paesi terzi, potranno fornire servizi agli emittenti di EuGB senza dover essere registrati, a condizione che abbiano inviato una notifica all'ESMA

Un ulteriore profilo di interesse del Regolamento, che costituisce peraltro una novità rispetto alla proposta presentata dalla Commissione UE nel 2021, è la previsione di modelli facoltativi per l'informativa pre e post emissione per tutte le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (*sustainability-linked bond*, SLB). Nell'ambito del riesame del Regolamento, la Commissione:

- entro un anno dall'entrata in vigore, pubblicherà linee guida per l'informativa pre-emissione e un atto delegato volto a stabilire contenuto, metodologie e presentazione dell'informativa post emissione;
- entro tre anni dall'entrata in vigore, pubblicherà una relazione sulla necessità di regolamentare gli SLB, accompagnata da una proposta legislativa.
- entro cinque anni dall'entrata in vigore e successivamente ogni tre anni, presenterà una relazione sull'applicazione del Regolamento, compresa una proposta legislativa sui requisiti di informativa per gli emittenti di altri *green bond* e SLB.

*Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti*